

tive, e quindi non vi sia in tal caso lo stesso diritto né la medesima necessità della pubblica sorveglianza e del controllo pubblico. Veramente la parte più minuta dell'amministrazione comunale è affidata ai Consigli delegati, i quali non si debbono confondere coi Consigli comunali.

Ora, qual è la principale operazione che è affidata ai Consigli comunali? È lo stabilimento del bilancio del comune. Il bilancio di sua natura è anch'esso un atto amministrativo; tuttavia è votato dal Parlamento per ciò che riguarda lo Stato, ed è votato al cospetto di tutto il paese. Non veggio pertanto il perchè nella sfera degli interessi comunali non si debba dare la stessa guarentigia agli amministrati quando si tratta del bilancio comunale e delle altre questioni che sono attribuite alla discussione ed alla decisione dei Consigli comunali, siccome quelle che più interessano l'intero comune. Quindi credo che le materie principali che formano oggetto delle deliberazioni dei Consigli comunali siano tali, che anche in linea di pura convenienza sia dimostrato il vantaggio della pubblicità delle loro sedute.

Si è anche detto che la libertà di questi Consigli sarebbe scemata se si ammettesse la pubblicità delle loro sedute.

Io debbo qui confessare che è la prima volta che odo dire seriamente che la pubblicità toglie la libertà. Un'amministrazione conforme all'interesse del comune non potrà a meno di non essere appoggiata dalla gran maggioranza degli amministrati; epperò la di lei libertà troverà nel pubblico stesso la massima delle sue guarentigie. Sapete voi chi non si crederà libero col sistema della pubblicità? Saranno i cattivi amministratori; coloro che non invocano la libertà che per abusarne. Ma ciò stesso prova sempre più la necessità della pubblica discussione.

Pertanto l'effetto che da questa debbe venire è quello medesimo che si ebbe di mira nello stabilimento della pubblicità dei giudizi civili e criminali e delle discussioni parlamentari, cioè la maggior libertà possibile dei mandatari, e la massima delle guarentigie contro l'abuso del mandato. Io non posso quindi ammettere che la pubblicità sia, o possa mai essere nociva alla libertà, della quale è per l'opposto la principale condizione. Si è anche detto che ove la pubblicità si ammettesse, sarebbe necessario che essa fosse obbligatoria per tutti i comuni.

Io desidero assai che una legge renda obbligatoria la discussione pubblica, principalmente dei bilanci comunali; ma dico che se la legge attuale ha taciuto a questo riguardo ed ha lasciata una lacuna, non ne viene però di conseguenza che la facoltà che deriva necessariamente dalla legge stessa si debba togliere per introdurre ovunque forzatamente l'uniformità nel segreto. Finchè altrimenti non siasi provveduto a generalizzare l'obbligo della pubblicità, si debbe ammettere come conseguenza della legge la libertà da essa lasciata ai Consigli comunali, di tener pubbliche le loro sedute. Ogui contrario atto costituirebbe una violazione della legge, tale essendo la creazione di un vincolo che essa non impone. Quindi io sono di avviso che non si possa neppur dubitare che considerata la questione tanto in diritto che in relazione alla pubblica utilità, debba riputarsi facoltativo ai Consigli comunali, allo stato attuale della nostra legislazione, di tenere pubblicamente le loro sedute.

PESCATORE. L'osservazione che voleva fare alla Camera è già stata accennata dal deputato Cadorna. Io credo che la pubblica discussione sia un corollario del sistema elettivo. I consiglieri sono eletti dal popolo; il loro mandato è temporario, perchè cessa secondo la legge. Ora, come potrà il popolo di nuovo deliberare se debba rinnovare il mandato alle

stesse persone, oppure se debba eleggerne altre se non ne conosce la condotta, le viste e le deliberazioni? Se si pubblicassero ancora gli atti dei comuni, il popolo conoscerebbe la natura, l'indole delle deliberazioni prese dai Consigli, ma non conoscerebbe ancora il sentimento e la condotta dei singoli consiglieri. Ora nel sistema attuale è persino tolta la pubblicazione degli atti dei comuni; dunque il popolo non ha nessun mezzo di conoscere l'indole delle deliberazioni prese dai consiglieri, e molto meno i voti e le opinioni loro, e manca necessariamente delle cognizioni volute per l'esercizio del suo diritto elettorale.

Dunque il voler sostenere che deve essere interdetta la pubblicità nei Consigli comunali, secondo me, non è niente altro che annientare tutto il sistema elettivo, e costringere il popolo a eleggere senza la cognizione necessaria. Io ripeto che la pubblica discussione, a mio avviso, è la conseguenza logica, costituzionale di qualunque sistema elettivo, salvo che il mandato d'elezione dovesse durare perpetuamente; ma quando il mandato è temporario, quando il popolo è interrogato se debba rieleggere le stesse persone od altre, in allora il popolo deve avere i lumi necessari onde poter deliberare, e questi lumi non si possono ricavare d'altronde che dalle pubbliche discussioni dei mandatari.

NOVELLI. Io non intendo di mettere in dubbio l'utilità della pubblica discussione, anche per quanto concerne all'amministrazione comunale, ma credo che, a termine di quanto stabilisce la legge sopra i comuni, non possa, senza grave inconveniente, ammettersi quella pubblicità di cui ora si discute; basterebbe alla Camera di gettare l'occhio sull'articolo 116, che è sotto il capo VIII, *Delle deliberazioni dei Consigli comunali*: in questo articolo sono riferite le varie materie delle quali i Consigli comunali debbono occuparsi nelle loro tornate, e fra queste ve ne sono alcune che non possono assolutamente essere discusse, trattate e deliberate in pubblico, senza pericolo di gravissimi inconvenienti, quale, per esempio, la sospensione e il licenziamento degli impiegati nominati dai Consigli comunali.

PESCATORE. Domando la parola.

NOVELLI. Come sperare libera la discussione, e franco e sincero il voto, quando si tratti di deliberare intorno al licenziamento del segretario comunale o di altre persone, il di cui impiego dipende precisamente dal Consiglio di comunità?

Laonde se si vuole che le deliberazioni dei Consigli siano libere, conviene necessariamente far sì che possano senza soggezione discutere e deliberare, il che non avverrebbe se anche in materie, per la speciale loro indole delicate e difficili, dovessero deliberare pubblicamente. Per il che concludo che nel sistema della legge attuale, e avuto riguardo alle diverse attribuzioni che sono date ai Consigli comunali, non si possa, senza incontrare gravissimi inconvenienti, introdurre la pubblicità delle discussioni dei Consigli comunali.

Molte voci. L'ordine del giorno.

PESCATORE. L'unico oggetto che il preopinante indicava alla Camera, come tale da dover allontanare dai Consigli comunali la pubblica discussione, consiste nel licenziamento di certi impiegati, come viene stabilito dall'articolo 116 della legge comunale.

NOVELLI. Non ho detto l'unico; ho solo citato un esempio.

PESCATORE. Ora io osservo che qui si tratta: 1° del principio della pubblica discussione, la quale certamente dovrà essere regolata per legge; 2° del sistema della pubblica discussione da rendersi facoltativa siccome lo è nelle politiche assemblee della legislazione dello Stato. Anche san-